



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione Procedure Concorsuali

DECRETO DI APERTURA DI CONCORDATO MINORE

Il Giudice

visto il ricorso proposto da ANTONIO MUGNAI in data 20.11.24 come integrato il 18.2.24 con cui è stata domandata l'apertura del procedimento di omologa di concordato minore;

vista la documentazione allegata;

constatato che la domanda è corredata:

- dal piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi. Le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori;
- dalla relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- dall'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e con indicazione delle somme dovute;
- dall'indicazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- dalla documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e delle altre entrate proprie della famiglia con indicazione di quanto occorre al mantenimento proprio e della famiglia;

considerato che la relazione dell'OCC appare completa in quanto contiene:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;



- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- l'indicazione degli atti impugnati dai creditori;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché la valutazione della convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria;
- l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- la percentuale, le modalità ed i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- l'indicazione dei criteri utilizzati nella formazione delle classi;

constatata, altresì, l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII

ricordato peraltro che il pagamento di categorie di creditori non può essere legata a determinati attivi ma l'attivo nel suo complesso deve essere destinato al pagamento dei creditori nel rispetto delle legittime cause di prelazione;

che il compenso dell'OCC deve essere determinato dal giudice in coda di procedura per cui potranno essere autorizzati eventualmente il pagamento di acconti (art. 81 CCI);

DICHIARA APERTA LA PROCEDURA CONCORDATARIA PRESENTATA DA ANTONIO MUGNAI

DISPONE che, a cura dell'OCC, venga data pubblicata della proposta, del piano e del presente decreto nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale.

DISPONE che, a cura dell'OCC, venga data comunicazione della proposta del piano e del presente decreto a tutti i creditori nel termine perentorio di gg 30

ORDINA all'OCC di provvedere alla trascrizione del presente decreto sui beni immobili e beni mobili registrati di cui il piano prevede la cessione

ASSEGNA ai creditori termine di gg 30 per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

- che dovranno comunicare all'OCC un proprio indirizzo pec per ricevere le comunicazioni inerenti la procedure, in mancanza, le stesse verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;



INVITA l'OCC a riferire al Giudice immediatamente l'esito delle votazioni

Genova, 19/12/2024

il Giudice

Andrea Balba



CONCORDATO MINORE

Art. 74 e succ. D. Lgs. 12 gennaio 2019, n°14 aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 26.10.2020, n. 147 e dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n°83.

Il sottoscritto ANTONIO MUGNAI, (C.F. MGNNTN58L10H901J), nato a San Giovanni Valdarno il 10/07/1958, residente in Via Romualdo Tosi n.25, con domicilio eletto presso la propria residenza, con l'ausilio del professionista incaricato alle funzioni di Gestore Crisi da Sovraindebitamento presso l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Genova, nella persona dell'Avv. Sara Savoldelli.

Premesso che:

- il sottoscritto si trova in una situazione di indebitamento esorbitante che realizza la condizione di "perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte" e che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni;
- a seguito di ciò ha assunto la decisione di proporre ai creditori un piano per la ristrutturazione dei propri debiti;
- ha depositato istanza di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento all'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Genova con sede nel Palazzo di Giustizia-Piazza Portoria 1, Genova, in data 31/03/2023;
- l'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Genova con provvedimento del 06/04/2023, nella persona del referente avv. Massimo Molinari, ha nominato l'avv. Sara Savoldelli nata il 29/06/1977 a Genova, con studio a Genova, in via San Lorenzo 12/2°, quale gestore della crisi per il procedimento n.13/2023 del Registro degli Affari ex art.9 D.M. 202/2014.

Che ricorrendo i requisiti di accesso alla procedura ex art.2, co.1, lett.c del CC.II. e cioè:

1. "lo stato di crisi o di insolvenza;
2. la qualità di libero professionista non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



3. il requisito di cui all'art.77, co.1, del CC.II. poiché:
 - non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda
 - non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte
 - non risultano commessi atti in frode le ragioni dei creditori;
4. ha fornito la necessaria documentazione a tale scopo richiesta, riscontrante il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, che di fatto rende impossibile adempiere alle obbligazioni.

DEPOSITA

la proposta di concordato minore in continuità ex art. 74 e succ. D.Lgs 14/19 come modificato dal D.Lgs. n. 83/2022.

I debiti per il quale lo scrivente chiede di accedere alla procedura di sovraindebitamento, sono costituiti da:

- € 44.532,92 arretrato mantenimento figli - Elisabetta Cinquanta
- € 17.116,83 Agenzia Entrate Chiavari
- € 77.343,39 Agenzia Entrate Riscossione Siena
- € 10.371,51 Monte dei Paschi di Siena – scoperto in conto
- € 13.064,67 Chianti Banca – mutuo chirografario Covid
- € 9.290,28 Chianti Banca – scoperto in conto
- € 3.423,24 Chianti Banca – scoperto in conto
- € 2.595,20 Findomestic – finanziamento
- € 12.682,59 Banca Popolare di Sondrio – finanziamento

Complessivamente il passivo privilegiato e chirografario risulta di € 190.420,63.



Si precisa che:

- il sottoscritto svolge l'attività di architetto, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Architetti di Siena dal 1990, (Partita Iva 00838110526).
- Il sottoscritto risulta divorziato con sentenza n.408/2017 pubblicata il 20/04/2017 RG n. 1176/2016; successivamente coniugato
- il nucleo familiare attuale consta della moglie e di due figli minori nelle persone di:
 - o Roberta Ciccarelli, nata a Chiavari il 27/09/1977
 - o Miriam Mugnai, nata a Poggibonsi il 20/03/2012
 - o Leo Mugnai, nato a Poggibonsi il 25/03/2015
- tutti i familiari risiedono presso l'abitazione di via Romualdo Tosi, 25, Castiglione Chiavarese (GE) di proprietà della moglie Roberta Ciccarelli.
- come risulta dalle visure catastali il sottoscritto risulta titolare del diritto di nuda proprietà al 50% derivante dalla successione testamentaria di MUGNAI ENZO (padre del sottoscritto) del 27/04/2019 Registrazione Volume 88888 n. 331762 registrato in data 02/10/2020 - Trascrizione n. 9887.1/2020 Reparto PI di AREZZO in atti dal 14/10/2020, sui seguenti immobili:
 - o abitazione di tipo civile sita nel Comune di Terranova Bracciolini (AR), frazione di Treggiaia n.31/M Piano S1 censita al N.C.E.U. di detto Comune, al foglio 7 particella 248, subalterno 3, consistenza 5,5 vani (97 mq.), categoria A/3, classe 3, rendita euro 326,66.
 - o autorimessa senza fine di lucro sita nel Comune di Terranova Bracciolini (AR), frazione di Treggiaia n.31/M Piano S1 censita al N.C.E.U. di detto Comune, al foglio 7 particella 248 subalterno 3, consistenza 22 mq., categoria C/6, classe 5, rendita euro 76,13.
- sulla successione testamentaria è in corso un contenzioso R.G. n.1049/2021, tra Mugnai Antonio e Mugnai Camilla, figli del deceduto, rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele Gragnoli con studio professionale in via Pannilunghi 14 a Siena, verso Mugnai Lido, fratello del defunto, con richiesta di restituzione della somma di euro 61.500,00 dallo stesso prelevata impropriamente anticipatamente alla morte del fratello.
- per quanto riguarda le posizioni della moglie Roberta Ciccarelli, nelle quali il sottoscritto risulta coobbligato, come risultante anche dal CRIF. (All. 8), e cioè:



- - € 11.000,00 Banca PSA ITALIA (per acquisto auto di proprietà di Roberta Ciccarelli)
- - € 94.041,00 Banco BPM Spa (mutuo ipotecario per acquisto immobile di abitazione di proprietà di Roberta Ciccarelli)

queste verranno saldate dalla Signora Roberta Ciccarelli, la quale si è obbligata con lo stesso a tenerlo indenne da qualsivoglia esborso. (allegato 1)

Le cause dell'indebitamento

Il sovraindebitamento è stato determinato da una vera e propria crisi economica e finanziaria, che trova origine negli anni 2006/2008 durante i quali avvengono importanti e consistenti cambiamenti sia a livello lavorativo che familiare.

Il sottoscritto esercita l'attività di architetto come libero professionista dal 1990.

Nel 2001 si è consolidato un sodalizio con altro professionista esperto in informatica, con il quale è stato costituito, nel 2001, uno studio associato di progettazione architettonica ed urbanistica ed una società che si occupava di progetti Gis-web nel campo urbanistico. In quello stesso anno si è proceduto anche all'acquisto dell'immobile, sede del nuovo studio e della società collegata, Progetti Gis S.r.l. (una grande unità immobiliare costituita da un ex edificio industriale). Il nuovo studio contava, nel 2005, un personale di circa venti unità tra collaboratori a progetto e dipendenti, con un fatturato medio intorno ai 450.000,00 euro annui. Dal 2001 al 2006 l'attività professionale procede bene, in un clima positivo e di generale ottimismo sul futuro.

Nel maggio del 2006, coniugato (in comunione dei beni) con Elisabetta Cinquanta, nata a Siena il 15/05/1960 e con due figli minori, Edoardo Mugnai nato a Siena il 23/01/1997 e Alberto Mugnai nato a Siena il 18/02/1999), decidiamo di acquistare un immobile; si tratta della nostra "prima casa" (porzione di fabbricato bifamiliare, a Siena, allora in costruzione) acquistata da un mio cliente impresario edile, dal quale ottengo un prezzo di acquisto molto vantaggioso. Si tratta infatti di una cifra complessiva pattuita per l'acquisto pari a 582.000,00 euro, molto più bassa di quanto richiesto dallo stesso impresario per l'altro appartamento, di caratteristiche e dimensioni analoghe, venduto a circa 950.000,00 euro.

Questa si presenta pertanto come una buona e proficua occasione per la nostra famiglia ma, per le repentine e mutate condizioni economiche legate alla crisi economica generale in arrivo, manifestatasi concretamente in tutto il Paese a partire dall'anno 2007, diventerà presto un



impegno gravoso e di difficile sostenibilità, non avendo altri introiti che quelli derivanti dal nostro lavoro.

Lo stipendio del sottoscritto era allora approssimativamente di circa 2.500,00 euro al mese, con un saldo fine anno dipendente dall'andamento societario dello studio professionale, mentre quello di mia moglie (infermiera professionale) risultava di circa 1.500,00-1.600,00 euro al mese.

Il piano d'acquisto originario prevedeva:

- il costo da sostenere per l'acquisto dell'immobile al grezzo mediante accensione di un mutuo (432.000,00 euro presso Unicredit Banca, con rata mensile di 2.256,47 euro) (allegato 2)
- il costo per i lavori di completamento dell'immobile:
 - o da proventi derivanti dalla vendita di un appartamento di proprietà della sorella di mia moglie, la quale si sarebbe poi trasferita presso la nuova abitazione in una sorta di "dependance" appositamente prevista nel progetto (circa 100.000,00 euro);
 - o svolgimento non retribuito di tutte le prestazioni professionali rese dal sottoscritto necessarie alla progettazione e costruzione dell'intero fabbricato (progetto, calcolo delle strutture, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, per un onorario non corrisposto di circa 50.000,00 euro).

Verso la fine del 2006 la situazione economica e lavorativa inizia a peggiorare. Oltre ad evidenti segnali di contrazione degli incarichi iniziano inoltre ad emergere forti dissidi interni alle due società, che porteranno nel corso di un paio di anni allo scioglimento del sodalizio professionale.

Nell'anno 2007 il reddito lordo del sottoscritto scende a 66.470,00 euro (allegato 3) con una diminuzione improvvisa del 20% rispetto al 2006 (allegato 4) ed il conto corrente dello studio associato segna uno scoperto di 76.000,00 euro.

Sul fronte casa, la mancata vendita dell'appartamento della cognata e la contestuale rinuncia della stessa al trasferimento nella nuova abitazione, fa cadere uno dei pilastri sui quali si fondava il piano economico di acquisto. Allo stesso tempo diventano sempre più pressanti le richieste



dell'impresario per il saldo dei lavori (100.000,00 euro). Le conseguenze di tutto ciò, nel breve periodo, saranno molto pesanti per il sottoscritto il quale, a seguito dell'evolversi degli eventi, si troverà a dover sostenere, in proprio, tutti gli oneri derivanti dall'acquisto della casa: rate del mutuo e saldo all'impresario. Per far questo si renderanno necessari prestiti e nuovi fidi bancari, con poche prospettive di recupero visto il peggiorare della situazione economica generale.

Già ad agosto del 2007 il sottoscritto fu costretto a richiedere un fido di 30.000,00 euro per sostenere le spese della casa (allegato 5). L'importo per il saldo di 100.000,00 euro verrà ceduto dall'impresario ad un istituto bancario, (Banca di Cambiano di Colle Val d'Elsa) che inizierà un'opera costante e pressante di solleciti. Nel frattempo, la situazione complessiva dei due conti correnti (Banca CRAS e Banca BCCM) dello Studio associato presentano rispettivamente un saldo negativo di 16.781,57 euro e di 59.349,37 euro.

In questo scenario di crisi e di difficoltà finanziarie si iscrive, da un lato il peggioramento della crisi matrimoniale, già da tempo in corso e divenuta ormai irreversibile verso la fine del 2007, dall'altro, la profonda crisi professionale. All'interno dello Studio e della collegata Società informatica non si riescono, infatti, a risolvere i gravi conflitti in essere tra il sottoscritto, il socio di maggioranza ed un'altra socia di minoranza. Inizia così una lunga trattativa tra le parti per giungere all'inevitabile separazione. Nel corso della trattativa, l'evidente situazione critica finanziaria personale sopra descritta, determinerà una posizione di debolezza del sottoscritto, rispetto agli altri due soci, benestanti e senza problematiche di tipo economico e finanziario.

La necessità di stringere i tempi per arrivare quanto prima a reperire il denaro necessario al saldo della casa, comporterà pertanto l'accettazione di una proposta sottostimata del valore delle quote di proprietà (considerando anche il valore dell'immobile in carico alla società, circa un miliardo di vecchie lire). L'accordo finale per la divisione (allegato 6) viene siglato nell'ottobre del 2008 e comporta:

- la cessione della mia quota (48,50%) di "LdP Gis S.r.l.", inclusa la proprietà dell'immobile all'altro socio di maggioranza, dietro corresponsione di euro 180.000,00, decurtata di 30.000,00 euro quale sanatoria dei debiti tra le due società;
- la cessione senza corrispettivo al sottoscritto, delle quote dello studio associato da parte dei due soci;



In conclusione, l'importo effettivamente percepito sarà di 150.000,00 euro che saranno utilizzati per il saldo dell'acquisto della casa alla Banca di Cambiano (allegati 7 e 8), entro fine anno (100.000,00 euro) e per l'estinzione del vecchio conto corrente di LdP Associati (20.000,00 euro circa).

Dopo la sottoscrizione dell'accordo, gli ex soci formeranno un nuovo studio con il nome "LdpStudio", che entrerà da subito in concorrenza con il sottoscritto in quasi tutte le gare affrontate negli anni successivi per accedere agli incarichi pubblici nel settore urbanistico, con numerosi contenziosi relativi all'utilizzo inappropriato del curriculum del vecchio studio, interamente incentrato sulle mie referenze personali. Tale situazione permarrà negli anni successivi fino a sfociare in una causa per danni intentata nei miei confronti da parte dei miei ex soci.

Nel 2008 occorre segnalare che il reddito lordo del sottoscritto risale fino a 184.354,00 euro (allegato 9). Tale aumento, che rimarrà un episodio isolato, è conseguenza dell'acquisizione dello studio associato, che consente al sottoscritto, in quell'anno, di poter incassare piuttosto rapidamente alcuni lavori dello studio, ma la sua cessazione, così come prevista nell'accordo (avvenuta a fine 2008), comporterà la tassazione anticipata di corrispettivi fatturati (verso gli enti), ma non ancora incassati, senza poter quindi scomputare le relative ritenute fiscali, in quanto liquidate solo e dopo il momento del pagamento della fattura professionale. Questa situazione, di fatto, determinerà un anticipo di tassazione che troverà la sua definizione e compensazione solo e dopo che saranno compiuti i tempi d'incasso e di pagamento. Nel 2009 infatti il reddito lordo scenderà di nuovo repentinamente, fino ad euro 43.184,00 (allegato 10) con una riduzione media, rispetto agli anni 2004/2006, di quasi il 50%, confermando la progressione della crisi professionale già in corso da un paio di anni.

Nel 2009, non essendosi nel frattempo risolta la crisi coniugale, con provvedimento del Tribunale di Siena del 23/12/2009 viene sancita la separazione di fatto (allegato 11). La sentenza provvisoria di separazione appare rispondente all'effettiva situazione dei due coniugi, a differenza di quella definitiva del maggio 2012, che invece valuterà in modo errato completamente la situazione, in particolare quella economica, ulteriormente peggiorata rispetto a quella del 2009. Con quella provvisoria viene disposto l'affido condiviso dei figli, con assegnazione della casa familiare alla madre. La sentenza dispone infatti che il padre possa tenere i figli a settimane alterne secondo un calendario messo a punto con l'aiuto di uno psicologo mediatore familiare. Riguardo alle condizioni economiche, tenendo conto delle *"oggettive difficoltà nelle quali il Mugnai si è trovato riguardo alla propria situazione professionale e in attesa che i coniugi procedano alla vendita della*



casa coniugale” stabilisce che il sottoscritto si accoli, in via esclusiva, le rate del mutuo per l’acquisto della nuova casa e che la ex-moglie “provveda alle spese di gestione della casa anche con il ricavo della locazione di due frazioni delimitate dell’immobile”. Nella sentenza si evidenziano anche “le dedotte resistenze della (ex-moglie) alla vendita della casa coniugale” e che, “riguardo al mantenimento dei figli ciascuno dei coniugi vi provvederà direttamente senza contributi a favore dell’uno e dell’altro, atteso il tempo paritario trascorso dai figli con i genitori”.

Durante il primo periodo di separazione verranno effettuati vari tentativi per affrontare le conseguenti problematiche, con due figli minori di 9 e 11 anni, in maniera consensuale, affidandosi anche all’aiuto di esperti in mediazioni familiari. Dopo un primo periodo di relativa distensione, la situazione diventerà presto molto conflittuale, degenerando soprattutto a causa delle eccessive richieste della ex consorte, travolgendo pesantemente, purtroppo, nelle sue dinamiche, entrambi i figli, allora minori.

*** **

Il contemporaneo mutare della situazione familiare e professionale comporta, come conseguenza, la necessità di trasferire lo studio in altra sede e di dover reperire una nuova abitazione dove vivere e nella quale poter ospitare i propri figli nei giorni di assegnazione decisi dal Tribunale.

Nel nuovo studio dovranno trovare spazio almeno quattro collaboratori provenienti dalla vecchia struttura e che seguiranno il sottoscritto nella nuova avventura. Si rende pertanto necessario dotare lo studio di adeguati spazi di lavoro, idonei arredamenti e postazioni di lavoro, computer, server, stampanti, plotter, ecc. Tutto ciò in un arco di tempo brevissimo con la necessità di disporre immediatamente di ingenti cifre. Queste saranno reperite attraverso prestiti e scoperti di conto, nella speranza di rientrare quanto prima attraverso la riscossione dei lavori in corso, non potendo usufruire, come sperato, dei proventi derivanti dalla cessione delle quote societarie. Così facendo però i costi e gli impegni finanziari aumentano ancora di più, a fronte di una realtà reddituale non più così favorevole.

Nonostante i notevoli sforzi messi in atto, forse anche con qualche errore finanziario dovuto alle forti pressioni psicologiche in atto, la situazione precipita nel 2010. Dal mese di febbraio il sottoscritto non riuscirà più ad onorare l’impegno della rata del mutuo della casa e ad agosto 2010



risulteranno insolute 7 rate. Il 17.05.2010 la richiesta di sospensione delle rate (allegato 12) non viene accolta dalla banca. Le rate insolute vengono pagate dalla mia ex moglie con la sottoscrizione da parte del sottoscritto di un impegno alla loro restituzione al momento della vendita della casa. Nonostante tutto però la casa non si riesce a vendere, anche e soprattutto per le resistenze della ex consorte, come già rilevato dal Presidente del Tribunale nel primo provvedimento di separazione.

Anche l'esposizione debitoria con le banche in quel periodo è molto forte, sfiorando i 150.000,00 euro; a metà settembre 2010 la situazione risulta la seguente:

- BCCM conto familiare intestato anche alla ex-moglie (sul quale però da novembre 2008 non viene più versato lo stipendio di infermiera professionale): - 10.527,11;
- BCCM Studio - 60.170,53 euro;
- BCCM Anticipo fatture -37.142,40 euro;
- Banca CRAS Studio -32.321,05 euro;
- MPS personale -10.590,95 euro;
- UNICREDIT personale - 3.962,42 euro.

Da agosto a maggio 2011 il mutuo non verrà più pagato e risulta ormai del tutto evidente che non rimane altra soluzione che vendere la casa. Ci sono già dei possibili acquirenti. Ma non sarà un percorso facile, sotto tutti i punti di vista, anche perché, al di là delle dichiarazioni incoraggianti, la ex-moglie in realtà continuerà a mettere in atto una serie di azioni volte a scoraggiare i potenziali acquirenti. Dovrà infatti trascorrere tutto il 2011 e quasi metà del 2012 per arrivare alla vendita dell'immobile, ormai non più rimandabile causa la situazione finanziaria sempre più critica e insostenibile.

La vendita della casa avviene nell'aprile del 2012 e diventa possibile solo a fronte di notevoli rinunce forzose sui proventi della vendita da parte del sottoscritto, accettando tutte le soluzioni sfavorevoli e squilibrate proposte quale condizione "sine qua non". La speranza, risultata poi vana, era che queste rinunce avrebbero potuto essere utili a ricreare un clima più sereno, mettendo fine, una volta per tutte, al lungo conflitto causato dalla separazione ed al reperimento di accordi in merito al mantenimento dei figli che, nella situazione economica di allora, era molto difficile poter sostenere.

La vendita della casa, al prezzo finale di 880.000,00 euro, prevede il ricorso ad una permuta con altra casa in zona centrale e pregiata nel centro di Siena (quartiere di San Prospero) del valore



di 400.000,00 euro, (allegato 13) che andrà però interamente in proprietà alla mia ex-moglie, in quanto l'accordo prevede la cessione gratuita della quota del sottoscritto (50%).

Il saldo sarà utilizzato per l'estinzione del mutuo, con il residuo che costituirà la quota parte del sottoscritto. Pertanto, 330.082,56 saranno versati alla Banca quale acollo da parte degli acquirenti del residuo debito in linea capitale del mutuo ed al sottoscritto resteranno 149.917,44 euro. Nell'ambito dell'accordo di transazione tra le parti, riconoscendo l'evidente disparità della divisione dei proventi della casa, viene riconosciuto al sottoscritto, da parte della ex-moglie, una somma di circa 36.000,00 euro la quale però, anziché essere corrisposta, sarà detratta dalla cifra necessaria alla restituzione delle rate di mutuo anticipate, alla restituzione del residuo di un prestito contratto che si accollerà direttamente e attraverso la compensazione degli assegni di mantenimento per 10 mesi. L'accordo (allegato 14) stabilisce inoltre l'acollo al sottoscritto di tutte le opere di riparazione da effettuare nella casa di Ravacciano (si tratta di circa 15/20.000,00 euro) ed il saldo delle 21 rate maturate e non pagate da settembre 2010 a maggio 2012 (euro 48.764,00). Fatti i dovuti conteggi il sottoscritto percepirà dalla vendita della casa un importo di 127.069,44 euro.

In ogni caso tale vendita costituisce comunque una boccata di ossigeno ma, la contrazione degli introiti degli anni successivi, assieme alla necessità di dover saldare le posizioni aperte con l'agenzia delle entrate, determineranno il ritorno a consistenti scoperti di conto ed all'impossibilità, di fatto, di corrispondere l'iva maturata negli anni in cui il fatturato era ancora accettabile.

A maggio del 2012 viene emessa la sentenza definitiva di separazione (allegato 15) che azzerava molti dei contenuti positivi e per certi versi innovativi della precedente ordinanza del Presidente del Tribunale. Tra queste le più rilevanti riguardano la frequentazione dei figli, in quanto viene accolta la proposta della ex moglie di ridurre il numero dei giorni nei quali i figli dovranno stare con il padre. Da allora, avendo la sentenza limitato ai figli (ormai in piena fase adolescenziale), la frequentazione del padre a fine-settimana alternati, questi praticamente non frequenteranno più la casa del padre, diversamente da come era invece avvenuto fino ad allora. Sembra superfluo evidenziare che tale richiesta avesse il solo scopo di modificare l'altro pilastro sul quale si basava la precedente sentenza: quello cioè di dover provvedere direttamente al mantenimento dei figli senza contributi a favore dell'uno e dell'altro, atteso il tempo paritario trascorso dai figli con i genitori. La sentenza definitiva, modificando le regole di frequentazione dei figli a favore della madre, prevede pertanto la corresponsione di un assegno di mantenimento di 500,00 euro per ciascun figlio. Infine, basando il tutto su presupposti non verificati, come ammesso dallo stesso



giudice *“pur non essendo stati dedotti elementi specifici sul punto, tuttavia può ritenersi che la predetta (ex-moglie) conducesse in costanza di matrimonio, un tenore di vita economicamente agiato godendo, oltre che degli oggettivi benefici che derivano in ogni caso dall'appartenenza ad un unico consorzio familiare, anche dei proventi della ben avviata attività professionale del coniuge”*.

A seguito della sentenza si aprirà la questione degli assegni di mantenimento che il sottoscritto, oberato dai debiti derivanti quasi interamente dall'aver dovuto sostenere le spese per l'acquisto della casa e dall'impegno di salvaguardarla da possibili azioni giudiziarie, non riesce più a versare interamente la quota di mantenimento stabilita dalla sentenza. Viene comunque trovato un accordo “verbale” tra le parti con il quale si stabilisce che da dicembre 2014 l'assegno sarà ridotto a 500,00 euro invece dei 1.000,00 previsti dalla sentenza. Tale somma ridotta sarà versata dal sottoscritto da dicembre 2014 a maggio 2016, per un totale di 14.500,00 euro. Pertanto, a giugno del 2016 risultano versati assegni di mantenimento per un importo totale di euro 33.500,00.

*** **

Nel frattempo, il sottoscritto ha avuto una nuova figlia (Miriam, nata il 20 marzo del 2012) con la nuova compagna Roberta con la quale convive ormai da qualche anno. Nel 2015 arriverà il secondo figlio (Leo, nato il 25 marzo del 2015). La speranza è che le cose si possano sistemare, il lavoro riprendere, anche se nel frattempo nello studio si è dovuto rinunciare ai vari collaboratori per mancanza di fondi. La situazione purtroppo però non migliora, anzi, peggiora ancora tra il 2017 e il 2018.

Nello specifico si segnala una prima riduzione del fatturato nel 2015 di quasi il 70% rispetto al 2014 ed un crollo negli anni 2016 e 2017. Praticamente si passa da una media di circa 120.000,00 euro di fatturato tra gli anni 2009 e 2014, ad una media di 30.000,00 euro dal 2015 al 2017.

Redditi dal 2013 al 2017 (allegati da 16 a 20)

- 2013: 78.380,00
- 2014: 61.714,00
- 2015: 99.608,00



- 2016: 10.606,00
- 2017: 23.135,00

Nel 2017 gli ex soci del vecchio studio trascineranno il sottoscritto in una causa per danni (allegato 21), che si concluderà solo nel settembre del 2019, con un accordo transattivo, senza alcuna corresponsione di danni ma solo con un accordo sull'utilizzo del curriculum (allegato 22). Tale causa, senza nessun altro intento che quello di creare difficoltà al sottoscritto, comporterà un ulteriore esborso per le spese legali, (circa 6.000,00 euro) in un periodo già di per sé molto critico, oltre a causare pressioni psicologiche in un periodo già di per sé abbastanza difficile.

Con tale situazione, dovendo obbligatoriamente tentare di sanare le posizioni ancora aperte con l'Agenzia delle Entrate, Equitalia e banche, anche allo scopo di poter continuare al lavoro con gli Enti pubblici e poter disporre delle necessarie regolarità contributive, diventa ancora più difficile versare l'assegno di mantenimento. Da metà del 2017 non riuscirò più a versare neanche l'affitto di casa (sospeso da maggio a settembre) e, conseguentemente, neanche gli assegni di mantenimento, neppure nella formula ridotta concordata. Il versamento viene sospeso concordando il tutto con la ex moglie che sembra capire la situazione ma, purtroppo, gli accordi restano solo di tipo verbale e non verranno riconosciuti nel corso degli anni successivi.

Le posizioni insolute da regolarizzare sono quelle relative all'Iva degli anni 2009, 2011, 2013, 2014 e 2015, non versate o versate solo in parte. Si tratta di importi alquanto consistenti; a questi purtroppo si aggiungeranno nel tempo le conseguenti cartelle esattoriali maggiorate di interessi e sanzioni relativi agli avvisi bonari non pagati. L'unica possibilità di poter onorare tali obblighi è quella di ottenere formule di rateizzazione a fronte, però, di cifre mensili da pagare piuttosto considerevoli. Si tratta, nel dettaglio:

- IVA anno 2009 - 7.300,00 euro (da gennaio 2012 pagherò 18 rate da circa 420,00 euro; non riuscirò a pagare le ultime due). (allegato 23)
- IVA anno 2011 - 25.948,00 euro (da agosto 2013 pagherò 12 rate di circa 1.350,00 euro; non riuscirò a pagare le ultime 8, per circa 12.000,00 euro). (allegato 24)

I due insoluti (IVA 2009 e IVA 2011) si trasformeranno, a luglio del 2017, in una "cartella esattoriale" da 17.200,00 euro. Riuscirò ad ottenere la rottamazione passando a un debito di circa 12.000,00 euro in cinque rate da 2.478,00 euro. A giugno del 2018 il residuo non ancora pagato, circa 4.000,00 euro attraverso la



rottamazione bis viene ulteriormente dilazionato in 10 rate. Non riuscirò a pagare le ultime 2 che rimarranno insolute nel 2022.

- IVA 2013 - 23.856,43 euro (a maggio del 2016 riuscirò a pagare solo la prima rata di 1.192,85 euro. Arriverà cartella esattoriale a giugno 2018 per 29.521,40 euro. Ottengo rateizzazione di 120 rate di circa 280,00 euro al mese che inizierò a pagare da ottobre 2018. Pagate 32 rate; dal 2022 non riuscirò più a pagare le rate per mancanza di fondi. (allegato 25)
- IVA 2014 - 21.298,55 euro (avviso bonario del giugno 2016, non pagato per mancanza di fondi. Arriverà cartella esattoriale a gennaio del 2018 per 27.032,51 euro. Ottengo piano rateizzazione da 120 rate di circa 263,00 euro al mese. Ne pagherò 4, poi riuscirò a far confluire tutto nel "saldo e stralcio" dell'ottobre 2019 riuscendo in tal modo a saldare il debito. (allegato 26)
- IVA 2015 - 33.895,50 euro (avviso bonario del novembre 2017, non pagato per mancanza di fondi. Arriverà cartella esattoriale a gennaio 2019 (42.712,12 euro). Ottengo rateizzazione di 120 rate da circa 415,00 euro al mese. Inizierò a pagare da marzo 2019. Pagate 33 rate, poi dal 2022 non riuscirò più a pagare le rate per mancanza di fondi. (allegato 27)

*** **

Nel corso del 2018 la situazione economico lavorativa sembra migliorare. Dopo aver ottenuto il divorzio, decido di regolarizzare la mia situazione familiare, contraendo matrimonio civile ad agosto del 2018.

Purtroppo, subito poco dopo, inizieranno una serie di azioni di recupero forzato dei crediti da parte della mia ex moglie. Nell'ottobre 2018 giungerà un atto di precetto (allegato 28) con richiesta di tutti gli arretrati relativi agli assegni di mantenimento non versati, inclusi quelli che facevano parte dell'accordo verbale.

A novembre 2018 arriverà il conseguente pignoramento presso terzi al Comune di Volterra (allegato 29) dove stavo ultimando la redazione del Piano Regolatore. Alla ex-moglie andranno così i miei interi compensi pari ad euro 13.440,00. Risulteranno vani i miei ripetuti tentativi di trovare un accordo: le comunicazioni con la mia ex-moglie, per sua esplicita volontà, si sospenderanno in



maniera definitiva, comprese le informazioni relative ai figli ormai divenuti grandi (19 e 21 anni nel 2018).

Nell'anno 2021 il sottoscritto ha versato complessivamente 30.318,89 euro di rateizzazioni relative al risanamento delle posizioni debitorie con Agenzia delle Entrate Riscossioni ed Inarcassa, per una media di 2.526,57 euro mensili.

Dal 2018 al 2021 la situazione reddituale resterà in equilibrio, anche se su livelli notevolmente inferiori a quelli del precedente decennio e peggiorerà di nuovo dal 2022, con una significativa riduzione del fatturato che interesserà anche il 2023.

REDDITI dal 2018 al 2023: (ALLEGATI da 30 a 35)

2018: 40.655,00

2019: 45.508,00

2020: 48.636,00

2021: 49.443,00

2022: 38.917,00

2023: 26.516,00

Nell'ottobre 2022, oltre alla riduzione del fatturato, arriverà anche un nuovo precetto per il recupero degli assegni di mantenimento non ancora versati (allegato 36). A questo farà seguito, a dicembre 2022, un altro atto di pignoramento presso terzi, questa volta riguardante due Comuni (Cetona e Montevarchi) ed una società privata (allegati 37 e 38).

Da gennaio 2023, con l'ulteriore riduzione delle entrate e l'impatto dei pignoramenti, il sottoscritto ha dovuto interrompere il pagamento delle rate del prestito con la Banca Popolare di Sondrio. Il prestito concordato (500,00 euro di rata mensile) acceso nel novembre del 2017 per sanare una posizione debitoria verso "Inarcassa" (allegato 39) prevede 84 rate di circa 540,00 euro per un totale accordato di 40.000,00 euro; la sua estinzione è prevista ad ottobre del 2024. Si tratta della rimodulazione della seguente posizione insoluta e debitoria verso Inarcassa:

- Chiusura rate insolte finanziamento 4.786,47
- Chiusura debito residuo finanziamento 14.603,23
- Chiusura debito residuo carta di credito Inarcassacard 8.252,70



- Chiusura conto insoluto 12.227,60

Sono state pagate dal sottoscritto 63 rate; da febbraio 2023 non riuscirò più a pagare le rate per mancanza di fondi (allegato 40); verserò comunque ulteriori 900,00 euro, tra marzo ed agosto 2023 per cercare di arginare la situazione.

Anche le rate ben più consistenti relative ai debiti con l'Agenzia delle Entrate non saranno più onorate da gennaio 2023 ed inoltre il sottoscritto avrà difficoltà a sostenere l'intero versamento delle imposte Irpef.

Tutte le spese sopra richiamate sono state sopportate, fino a che è stato possibile, con grosse difficoltà e sacrifici, per un lungo periodo di anni, a dimostrazione della volontà, mai mancata, di adempiere alle proprie obbligazioni. Visto però che la situazione non tendeva a migliorare, ma anzi, rischiava di peggiorare, ho dovuto prendere atto di non poter riuscire, con le mie sole forze, visto le attuali e future entrate, a sanare tutte le posizioni debitorie oggi in essere.

Ad oggi il sottoscritto sta continuando a pagare le rateizzazioni relative ai contributi previdenziali "Inarcassa" utilizzando sistematicamente i "ravvedimento operosi" per ridurre interessi e sanzioni. Amaggio 2025, se sarò riuscito a provvedere all'integrale pagamento dei contributi dovuti, avrò maturato la pensione di anzianità.

Ragioni dell'incapacità di debitore di assolvere alle obbligazioni assunte: lo squilibrio tra entrate ed uscite

Le ragioni sono da ricercare nella scarsa liquidità disponibile dall'attività lavorativa, e dalle ragioni già espresse in cronistoria. L'esposizione debitoria è tale per cui non riesco a far fronte con le entrate medie dell'attività lavorativa, al netto del fabbisogno quotidiano.

Esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori

Non vi sono atti impugnati dai creditori

Esistenza di atti di disposizione negli ultimi cinque anni

Dagli atti del registro non risultano atti di disposizione.



La solvibilità negli ultimi cinque anni

Dagli estratti conto bancari, è possibile verificare che il sottoscritto ha destinato le somme per le esigenze della vita quotidiana e che ha cercato di avere un comportamento diligente.

Situazione patrimoniale e attivo disponibile

La mia situazione patrimoniale è la seguente:

a) Beni mobili registrati

Scooter Kymco People immatricolato il 7/1/2005 targato CC25547

Attualmente in officina in attesa di demolizione

b) Beni immobili

quota 50% nuda proprietà sui seguenti immobili:

- abitazione di tipo civile sita nel Comune di Terranova Bracciolini (AR), frazione di Treggiaia n.31/M Piano S1 censita al N.C.E.U. di detto Comune, al foglio 7 particella 248, subalterno 3, consistenza 5,5 vani (97 mq.), categoria A/3, classe 3, rendita euro 326,66.
- autorimessa senza fine di lucro, collegata all'abitazione di cui al punto precedente, sita nel Comune di Terranova Bracciolini (AR), frazione di Treggiaia n.31/M Piano S1 censita al N.C.E.U. di detto Comune, al foglio 7 particella 248 subalterno 3, consistenza 22 mq., categoria C/6, classe 5, rendita euro 76,13.

c) c/c N26 con saldo attuale pari ad euro 350,05**Spese per il mantenimento**

Vivo presso l'abitazione di proprietà di mia moglie con la quale sono in regime di separazione dei beni. Si allega dettaglio della spesa media mensile personale di sostentamento al nucleo familiare.



PROSPETTO SPESE MENSILI		
SPESE FAMILIARI (su base mensile)		
ALIMENTAZIONE		500,00
SCUOLA E ALTRE SPESE FIGLI		200,00
BOLLETTE E FORNITURE		150,00
TRASPORTI (carburante, assicurazione, bolli, ecc.)		250,00
TELEFONIA E INTERNET		150,00
SPESE CORRENTI		100,00
SPESE EXTRA		150,00
SPESE STRAORDINARIE E IMPREVISTI		100,00
TOTALE SPESE FAMILIARI		1.600,00
SPESE PROFESSIONALI (su base mensile)		
ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE		50,00
COMMERCIALISTA		100,00
SOFTWARE (aggiornamenti/abbonamenti)		50,00
MANUTENZIONE E RINNOVO HARDWARE		100,00
ALTRE SPESE/IMPREVISTI		200,00
TOTALE SPESE PROFESSIONALI		500,00
TOTALE SPESE MENSILI		2.100,00

Le spese che ho quantificato sono pari ad euro 25.200,00 e quindi circa ad euro 2.100,00 mensili, nettamente inferiori rispetto ai parametri Istat, poiché si cerca di contenere, ma ovviamente gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo. Mi corre inoltre obbligo mettere evidenza che il reddito personale è comunque soggetto all'alea dell'incertezza del reddito d'impresa.

La proposta ai creditori

Il sottoscritto, in ottemperanza all'art.74 comma 1 del D. Lgs. n. 14/2019, intende sottoporre ai propri creditori una proposta di "Concordato minore" al fine di poter proseguire la propria attività professionale di architetto. Tale concordato minore è proposto avvalendosi:



- dei proventi dell'attività professionale;
- dei proventi della vendita della quota del 50% della nuda proprietà dei due immobili in Frazione Treggiaia precedentemente descritti e stimata in euro 38.880,00;
- dei proventi derivanti dalla restituzione della somma prelevata impropriamente relativa alla successione testamentaria (vedi contenzioso R.G. n.1049/2021) stimata in euro 10.000,00.

Alla luce di quanto sopra il sottoscritto prevede di ripianare i propri debiti con le seguenti modalità:

- a) Agenzia delle Entrate, debito complessivo per euro 17.116,83, per il quale si prevede un abbattimento del 50% (euro 8.558,42), con un residuo da pagare pari ad euro 8.558,42;
- b) Agenzia delle Entrate riscossione, debito complessivo per euro 77.343,39, per il quale si prevede un abbattimento del 50% (euro 38.671,70), con un residuo da pagare pari ad euro 38.671,70;
- c) Monte dei Paschi di Siena, debito complessivo per scoperto di conto, per euro 10.371,51, per il quale si prevede un abbattimento del 70% (euro 7.260,06), con un residuo da pagare pari ad euro 3.111,45;
- d) Chianti Banca, debito complessivo per mutuo chirografario Covid e scoperti di conto, per euro 25.778,19, per il quale si prevede un abbattimento del 70% (euro 18.044,73), con un residuo da pagare pari ad euro 7.733,46;
- e) Findomestic, debito complessivo per piccolo finanziamento, per euro 2.595,20, per il quale si prevede un abbattimento del 70% (euro 1.816,64), con un residuo da pagare pari ad euro 778,56;
- f) Banca Popolare di Sondrio, debito complessivo per finanziamento per euro 12.682,59, per il quale si prevede un abbattimento del 70% (euro 8.877,81), con un residuo da pagare pari ad euro 3.804,78;
- g) Elisabetta Cinquanta: arretrato mantenimento figli (entrambi economicamente sufficienti: Edoardo dal 01.07.2021; Alberto da aprile 2022, come dichiarato dalla Sig.ra Cinquanta in atto di precetto del 13.10.2022; (vedi allegato 36) per il quale non è previsto alcun abbattimento, con un soddisfo pari ad euro 44.532,92.



A tali somma dovrà essere aggiunto l'importo della voce relativa al compenso spettante all'O.C.C. di Genova, comprensivo di iva e oneri, al netto degli anticipi già ricevuti, pari ad euro 10.350,00.

Creditore	Debito rilevato	Falcidia	% di soddisfo	Importo offerto
Agenzia delle Entrate	17.116,83	8.558,42	50%	8.558,42
Agenzia delle Entrate riscossione	77.343,39	38.671,70	50%	38.671,70
Monte dei Paschi di Siena	10.371,51	7.260,06	30%	3.111,45
Chianti Banca	25.778,19	18.044,73	30%	7.773,46
Findomestic	2.595,20	1.816,64	30%	778,56
Banca Popolare di Sondrio	12.682,59	8.877,81	30%	3.804,78
Elisabetta Cinquanta	44.532,92	0	100%	44.532,92

Riepilogando, ai creditori sarà corrisposto complessivamente, a fronte dei debiti pari ad euro 200.770,63, l'importo di euro 117.541,28, di cui euro 62.658,36 da destinare nel complesso ai creditori, euro 44.532,92 ai creditori privilegiati, euro 10.350,00 da destinare all'O.C.C. di Genova.

Le somme corrisposte consentiranno di soddisfare i creditori come di seguito riepilogato:

- al 100% le spese prededucibili;
- al 100% i creditori privilegiati relativamente all'arretrato assegno di mantenimento;
- al 50% Agenzia delle Entrate e Entrate riscossioni;
- al 30% i creditori chirografari.

Le somme di cui sopra saranno distribuite ai creditori, secondo l'entità e l'ordine successivamente specificato, con le **seguenti modalità e/o tempi**:

- 1) Euro 10.350,00 da corrispondere all'O.C.C. di Genova in 9 (nove) rate mensili di importo costante pari ad euro 1.150,00, la prima immediatamente dopo l'omologa e le ulteriori



con scadenza il quinto giorno di ciascun mese a decorrere dal mese successivo al provvedimento di omologa;

- 2) Euro 44.532,92 da corrispondere a Elisabetta Cinquanta per arretrato assegni di mantenimento con le seguenti modalità:
 - 27 (ventisette) rate mensili di importo pari ad euro 600,00, la prima dal decimo mese successivo al provvedimento di omologa e le ulteriori con scadenza il quinto giorno di ciascun mese;
 - 24 (ventiquattro) rate mensili di importo pari ad euro 763,87, la prima dal trentasettesimo mese successivo al provvedimento di omologa e le ulteriori con scadenza il quinto giorno di ciascun mese;
 - euro 10.000,00 da versare al momento della definizione della causa per il recupero della somma prelevata impropriamente relativa alla successione testamentaria (vedi contenzioso R.G. n.1049/2021)
- 3) Euro 8.558,42 da corrispondere ad Agenzia delle Entrate con le seguenti modalità:
 - euro 3.880 derivanti dai proventi della vendita dei due immobili in Frazione Treggiaia
 - 51 (cinquantuno) rate mensili di importo pari ad euro 91,73, la prima dal decimo mese successivo al provvedimento di omologa e le ulteriori con scadenza il quinto giorno di ciascun mese;
- 4) Euro 38.671,70 da corrispondere ad Agenzia delle Entrate Riscossione con le seguenti modalità:
 - Euro 35.000,00 derivanti dai proventi della vendita dei due immobili in Frazione Treggiaia;
 - 51 (cinquantuno) rate mensili di importo pari ad euro 71,99, la prima dal decimo mese successivo al provvedimento di omologa e le ulteriori con scadenza il quinto giorno di ciascun mese;
- 5) Euro 3.111,45 da corrispondere a Monte dei Paschi di Siena in 27 (ventisette) rate mensili di importo pari ad euro 115,24, la prima dal decimo mese successivo al provvedimento di omologa e le ulteriori con scadenza il quinto giorno di ciascun mese;
- 6) Euro 7.733,46 da corrispondere a Chianti Banca con le seguenti modalità:



- 27 (ventisette) rate mensili di importo pari ad euro 120,00, la prima dal decimo mese successivo al provvedimento di omologa e le ulteriori con scadenza il quinto giorno di ciascun mese;
 - 24 (ventiquattro) rate mensili di importo pari ad euro 187,23, la prima dal trentasettesimo mese successivo al provvedimento di omologa e le ulteriori con scadenza il quinto giorno di ciascun mese;
- 7) Euro 778,56 da corrispondere a Findomestic in 27 (ventisette) rate mensili di importo pari ad euro 28,84, la prima dal decimo mese successivo al provvedimento di omologa e le ulteriori con scadenza il quinto giorno di ciascun mese;
- 8) Euro 3.804,78 da corrispondere a Banca Popolare di Sondrio in 27 (ventisette) rate mensili di importo pari ad euro 140,92, la prima dal decimo mese successivo al provvedimento di omologa e le ulteriori con scadenza il quinto giorno di ciascun mese.

È previsto l'apporto di finanza esterna derivante dalla vendita della quota della nuda proprietà dei due immobili in Frazione Treggiaia e dal recupero della somma prelevata impropriamente relativa alla successione testamentaria (vedi contenzioso R.G. n.1049/2021)

In conclusione, un accenno alla convenienza della presente proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, analizzando nello specifico il profilo di un'eventuale ipotesi liquidatoria dei beni immobili e dei beni mobili registrati, posseduti dal sottoscritto al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingersi verso l'una o l'altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare i creditori.

Come si evince dalla presente relazione e dai rispettivi allegati, i beni immobili posseduti consistono nell'abitazione di tipo civile e nel garage del valore commerciale complessivo quantificato, in sede di definizione del contenzioso, in euro 97.200,00 (vedi relazione del Consulente tecnico d'Ufficio). Da ciò deriva un valore della quota del 50% della nuda proprietà pari a euro 38.880,00 ($97.200,00 \times 80\% / 2$). Per quanto riguarda i beni mobili registrati, si tratta di uno Scooter Kymco People, sopra descritto, attualmente in officina in attesa di demolizione e pertanto di valore nullo. Pertanto, il valore del patrimonio di proprietà può essere valutato esclusivamente nella nuda proprietà sopra descritta e cioè in complessivi euro 38.880,00. Tale importo non garantisce ai creditori un soddisfo maggiore di quello che otterrebbero con la presente proposta di Concordato.



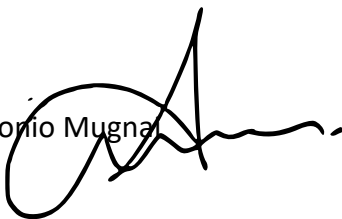
A ciò si aggiunga che i creditori chirografari, ad oggi, al fine di promuovere un eventuale azione di espropriazione mobiliare presso terzi dovrebbero ottenere un titolo esecutivo, con il conseguente allungamento dei tempi di soddisfo, oltre ad ulteriori aggravii di spese.

Qualora inoltre il sottoscritto, a gennaio del 2025, se in regola con i contributi Inarcassa e potesse pertanto maturare concretamente la pensione, i creditori si troverebbero comunque costretti a dover sopportare i limiti di pignorabilità previsti a termine di legge, ottenendo un importo mensile inferiore rispetto a quello offerto con la presente proposta di concordato e stimabile in circa euro 490,00 (contro i circa 1.150,00 euro mensili). Vale comunque la pena di sottolineare che al momento attuale la posizione Inarcassa, pur risultando in regola, in quanto in corso una serie di rateizzazioni regolarmente pagate ad oggi, presenta un debito di euro 11.109,61 euro che non potrà sicuramente essere saldato entro gennaio 2025, slittando però la data di maturazione della pensione al momento della chiusura delle attuali rateizzazioni in corso.

Tenuto conto delle già menzionate osservazioni, si ritiene che il Concordato proposto rappresenti la migliore soluzione formulabile nei confronti di creditori al fine di un loro soddisfacimento, rispetto ad una normale procedura di espropriazione e/o anche rispetto ad una procedura di liquidazione controllata, atteso che i creditori potranno veder ridotto mensilmente il proprio credito già a partire dal momento successivo all'omologazione del Concordato Minore.

In fede

Arch. Antonio Mugna



Castiglione Chiavarese, 16/10/2024

Elenco allegati:

allegato 1: dichiarazione della moglie Roberta Ciccarelli

allegato 2: contratto acquisto prima casa via del Vecchietta a Siena

allegato 3: modello Unico 2008



allegato 4: modello Unico 2007
allegato 5: richiesta fido BCCM
allegato 6: accordo cessione quote LDP
allegato 7: primo bonifico saldo lavori casa Via del Vecchietta
allegato 8: secondo bonifico saldo lavori casa Via del Vecchietta
allegato 9: modello Unico 2009
allegato 10: modello Unico 2010
allegato 11: Provvedimento presidente tribunale Siena – separazione
allegato 12: richiesta sospensione del mutuo
allegato 13: atto di vendita permuta casa via del Vecchietta
allegato 14: scrittura privata con Elisabetta Cinquanta
allegato 15: sentenza di separazione
allegato 16: modello Unico 2014
allegato 17: modello Unico 2015
allegato 18: modello Unico 2016
allegato 19: modello Unico 2017
allegato 20: modello Unico 2018
allegato 21: atto di citazione ex soci
allegato 22: accordo transattivo con gli ex soci
allegato 23: avviso bonario IVA 2009
allegato 24: avviso bonario IVA 2011
allegato 25: cartella di pagamento IVA 2013
allegato 26: cartella di pagamento IVA 2014
allegato 27: cartella di pagamento IVA 2015
allegato 28: atto di precetto ottobre 2018
allegato 29: atto di pignoramento
allegato 30: modello Unico 2019
allegato 31: modello Unico 2020
allegato 32: modello Unico 2021
allegato 33: modello Unico 2022
allegato 34: modello Unico 2023
allegato 35: modello Unico 2024
allegato 36: atto di precetto ottobre 2022
allegato 37: atto di pignoramento novembre 2022



allegato 38: atto di pignoramento dicembre 2022

allegato 39: finanziamento BPS

allegato 40: sollecito rientro



**Integrazione alla proposta di Concordato minore depositata in data 20.11.2024 –
Procedura n.315/2024**

Il sottoscritto ANTONIO MUGNAI, (C.F. MGNNTN58L10H901J), nato a San Giovanni Valdarno il 10/07/1958, residente in Via Romualdo Tosi n.25, con domicilio eletto presso la propria residenza, con l'ausilio del professionista incaricato alle funzioni di Gestore Crisi da Sovraindebitamento presso l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Genova, nella persona dell'Avv. Sara Savoldelli, in base a quanto richiesto dal Giudice Delegato, con comunicazione del 02/12/2024, rappresenta quanto segue:

1. Indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ai sensi dell'art. 76 c.2 lett. g)

In ordine ai criteri adottati per la formazione delle classi, si evidenzia che sono state create quattro distinte classi di creditori adottando un criterio distintivo fondato sul grado di privilegio. Sono stati dunque distinti i creditori in: prededucibili, privilegiati e chirografari. All'interno dei creditori privilegiati sono state create due ulteriori classi distinguendo tra creditori privilegiati con crediti alimentari, riferibili ad arretrati per il mantenimento dei figli e creditori privilegiati con crediti di tipo tributario.

Le classi individuate, sulla base dell'interesse economico dei creditori inseriti nella medesima classe, sono pertanto le seguenti:

Classe 1 – spese della procedura da sovraindebitamento

All'interno della classe 1 è stato inserito il credito prededucibile, art.6 del D.Lgs 14/2019, riferito al compenso spettante all'O.C.C. di Genova, al quale viene riconosciuto l'integrale soddisfacimento pari ad euro 10.350,00 comprensivo di iva e oneri, al netto degli anticipi già ricevuti.

Classe 2 - Creditori privilegiati: arretrato assegni mantenimento

All'interno della classe 2 è stato inserito il credito privilegiato relativo agli arretrati per il mantenimento figli (oggi entrambi economicamente sufficienti: Edoardo dal 01.07.2021; Alberto da aprile 2022, come dichiarato dalla Sig.ra Cinquanta in atto di precetto del 13.10.2022) cui viene riconosciuta una percentuale di soddisfo pari al 100% e pertanto di euro 44.532,92.

Classe 3 - Creditori privilegiati: crediti tributari

All'interno della classe 3 sono stati inseriti i creditori privilegiati riferiti a crediti tributari, per i quali viene prevista una percentuale di soddisfo pari al 50%, che risulta superiore a quella prevista per i creditori non privilegiati.
Si tratta di Agenzia delle Entrate cui viene riconosciuto un importo pari ad euro 8.558,42 e Agenzia delle Entrate Riscossione cui viene riconosciuto un importo pari ad euro 38.671,70.

Classe 4 - Creditori chirografari

All'interno della classe 4 sono stati inseriti i creditori chirografari, per i quali viene prevista una percentuale di soddisfo pari al 30%.
Si tratta di Banca Monte dei Paschi di Siena cui viene riconosciuto un importo pari ad euro 3.111,45; Chianti Banca cui viene riconosciuto un importo pari ad euro 7.733,46;



Findomestic cui viene riconosciuto un importo pari ad euro 778,56; Banca Popolare di Sondrio cui viene riconosciuto un importo pari ad euro 3.804,78.

La proposta ai creditori è pertanto così riepilogabile:

		Creditore	Debito rilevato	Falcidia	% di soddisfo	Importo offerto
		Agenzia delle Entrate	17.116,83	8.558,42	50%	8.558,42
		Agenzia delle Entrate riscossione	77.343,39	38.671,70	50%	38.671,70
		Monte dei Paschi di Siena	10.371,51	7.260,06	30%	3.111,45
		Chianti Banca	25.778,19	18.044,73	30%	7.733,46
		Findomestic	2.595,20	1.816,64	30%	778,56
		Banca Popolare di Sondrio	12.682,59	8.877,81	30%	3.804,78
		Elisabetta Cinquanta	44.532,92	0,00	100%	44.532,92
		OCC	10.350,00	0,00	100%	10.350,00

Per quanto riguarda il computo dei crediti ai fini del voto, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 14/2019:

- i creditori appartenenti alla classe 1 (creditori prededucibili) non saranno ammessi al voto in quanto soddisfatti integralmente;
- i creditori appartenenti alla classe 2 (creditori privilegiati per arretrati assegni di mantenimento) non saranno ammessi al voto in quanto soddisfatti integralmente;
- i creditori appartenenti alla classe 3 (creditori privilegiati per crediti tributari) ed alla classe 4 (creditori chirografari) voteranno per l'intero ammontare del loro credito.

2. Riformulazione della proposta di pagamento ai creditori

La proposta di "Concordato minore" è presentata al fine di poter proseguire la propria attività professionale di architetto, avvalendosi:

- dei proventi dell'attività professionale;
- degli attivi derivanti dalla vendita della quota del 50% della nuda proprietà dei due immobili in Frazione Treggiaia stimata in euro 38.880,00.



La proposta concordataria viene così riformulata, prevedendo il pagamento dell'importo offerto (vedi tabella sopra) secondo il seguente schema:

a) mediante i proventi dell'attività professionale per le seguenti quote:

Classe 1: 100% pari ad euro	10.350,00
Classe 2: 69% pari ad euro	30.748,31
Classe 3: 69% pari ad euro	32.407,73
<u>Classe 4: 33% pari ad euro</u>	<u>5.155,24</u>
Per un totale di euro	78.661,28

b) mediante i proventi della vendita della quota (50%) della nuda proprietà dei due immobili in Frazione Treggiaia e valutata in euro 38.880,00 per le seguenti quote:

Classe 2: 31% pari ad euro	13.748,31
Classe 3: 31% pari ad euro	14.822,38
<u>Classe 4: 67% pari ad euro</u>	<u>10.273,01</u>
Per un totale di euro	38.880,00

Il pagamento ai creditori sarà effettuato nel modo seguente:

Crediti in classe 1: spese della procedura da sovraindebitamento:

- **O.C.C. di Genova:**

euro 10.350,00 saranno corrisposti in 9 rate mensili di importo costante pari ad euro 1.150,00, la prima immediatamente dopo l'omologa e le ulteriori con scadenza il quinto giorno di ciascun mese a decorrere dal mese successivo al provvedimento di omologa;

Crediti in classe 2 - creditori privilegiati (arretrato assegni mantenimento)

- **Elisabetta Cinquanta:**

euro 30.748,31, pari al 69% dell'importo complessivo, saranno corrisposti con le seguenti modalità:

- 3 (tre) rate mensili di importo pari ad euro 845,00, per un totale di euro 2.535,00, la prima dal decimo mese successivo al provvedimento di omologa e le ulteriori con scadenza il quinto giorno di ciascun mese;
- 12 (dodici) rate mensili di importo pari ad euro 575,00, per un totale di euro 6.900,00, la prima dal tredicesimo mese successivo al provvedimento di omologa con scadenza il quinto giorno di ciascun mese;
- 41 (quarantuno) rate mensili di importo pari ad euro 516,00, per un totale di euro 21.156,00, la prima dal quarantunesimo mese successivo al provvedimento di omologa con scadenza il quinto giorno di ciascun mese;
- 1 (una) rata finale di importo pari ad euro 157,31 al sessantunesimo mese successivo al provvedimento di omologa, il quinto giorno del mese;

euro 13.784,61, pari al 31% dell'importo complessivo, saranno corrisposti in un'unica soluzione, alla realizzazione dell'attivo derivante dalla vendita dei due immobili in Frazione Treggiaia.



Crediti in classe 3: creditori privilegiati (crediti tributari)**- Agenzia delle Entrate:**

euro 5.911,16, pari al 69% dell'importo complessivo, saranno corrisposti con le seguenti modalità:

- 3 (tre) rate mensili di importo pari ad euro 230,00, per un totale di euro 690,00, la prima dal decimo mese successivo al provvedimento di omologa e le ulteriori con scadenza il quinto giorno di ciascun mese;
- 12 (dodici) rate mensili di importo pari ad euro 105,00, per un totale di euro 1.260,00, la prima dal tredicesimo mese successivo al provvedimento di omologa con scadenza il quinto giorno di ciascun mese;
- 41 (quarantuno) rate mensili di importo pari ad euro 96,00, per un totale di euro 3.936,00, la prima dal quarantunesimo mese successivo al provvedimento di omologa con scadenza il quinto giorno di ciascun mese;
- 1 (una) rata finale di importo pari ad euro 25,16 al sessantunesimo mese successivo al provvedimento di omologa, il quinto giorno del mese.

euro 2.647,27, pari al 31% dell'importo complessivo, saranno corrisposti in un'unica soluzione, alla realizzazione dell'attivo derivante dalla vendita dei due immobili in Frazione Treggiaia.

- Agenzia delle entrate riscossione:

euro 26.496,57, pari al 69% dell'importo complessivo, saranno corrisposti con le seguenti modalità:

- 3 (tre) rate mensili di importo pari ad euro 275,00, per un totale di euro 825,00, la prima dal decimo mese successivo al provvedimento di omologa e le ulteriori con scadenza il quinto giorno di ciascun mese;
- 12 (dodici) rate mensili di importo pari ad euro 520,00, per un totale di euro 6.240,00, la prima dal tredicesimo mese successivo al provvedimento di omologa con scadenza il quinto giorno di ciascun mese;
- 41 (quarantuno) rate mensili di importo pari ad euro 468,00, per un totale di euro 19.188,00, la prima dal quarantunesimo mese successivo al provvedimento di omologa con scadenza il quinto giorno di ciascun mese;
- 1 (una) rata finale di importo pari ad euro 243,57 al sessantunesimo mese successivo al provvedimento di omologa, il quinto giorno del mese.

euro 12.175,12, pari al 31% dell'importo complessivo, saranno corrisposti in un'unica soluzione, alla realizzazione dell'attivo derivante dalla vendita dei due immobili in Frazione Treggiaia.

Crediti in classe 4: creditori chirografari**- MPS:**

euro 1.041,20, pari al 33% dell'importo complessivo, saranno corrisposti con le seguenti modalità:

- 24 (ventiquattro) rate mensili di importo pari ad euro 24,20, per un totale di euro 580,80, la prima dal venticinquesimo mese successivo al provvedimento di omologa con scadenza il quinto giorno di ciascun mese;
- 12 (dodici) rate mensili di importo pari ad euro 14,17, per un totale di euro 170,00, la prima dal quarantanovesimo mese successivo al provvedimento di omologa con scadenza il quinto giorno di ciascun mese;



- 6 (sei) rate mensili di importo pari ad euro 48,40, per un totale di euro 290,40, la prima dal sessantunesimo mese successivo al provvedimento di omologa con scadenza il quinto giorno di ciascun mese.

euro 2.070,25, pari al 67% dell'importo complessivo, saranno corrisposti in un'unica soluzione, alla realizzazione dell'attivo derivante dalla vendita dei due immobili in Frazione Treggiaia.

- **Chianti Banca:**

euro 2.586,00, pari al 33% dell'importo complessivo, saranno corrisposti con le seguenti modalità:

- 24 (ventiquattro) rate mensili di importo pari ad euro 60,00, per un totale di euro 1.440,00, la prima dal venticinquesimo mese successivo al provvedimento di omologa con scadenza il quinto giorno di ciascun mese;
- 12 (dodici) rate mensili di importo pari ad euro 35,50, per un totale di euro 426,00, la prima dal quarantanovesimo mese successivo al provvedimento di omologa con scadenza il quinto giorno di ciascun mese;
- 6 (sei) rate mensili di importo pari ad euro 120,00, per un totale di euro 720,00, la prima dal sessantunesimo mese successivo al provvedimento di omologa con scadenza il quinto giorno di ciascun mese.

euro 5.147,46, pari al 67% dell'importo complessivo, saranno corrisposti in un'unica soluzione, alla realizzazione dell'attivo derivante dalla vendita dei due immobili in Frazione Treggiaia.

- **Findomestic:**

euro 259,60, pari al 33% dell'importo complessivo, saranno corrisposti con le seguenti modalità:

- 24 (ventiquattro) rate mensili di importo pari ad euro 6,10, per un totale di euro 146,40, la prima dal venticinquesimo mese successivo al provvedimento di omologa con scadenza il quinto giorno di ciascun mese;
- 12 (dodici) rate mensili di importo pari ad euro 3,33, per un totale di euro 40,00, la prima dal quarantanovesimo mese successivo al provvedimento di omologa con scadenza il quinto giorno di ciascun mese;
- 6 (sei) rate mensili di importo pari ad euro 12,20, per un totale di euro 73,20, la prima dal sessantunesimo mese successivo al provvedimento di omologa con scadenza il quinto giorno di ciascun mese.

euro 518,96, pari al 67% dell'importo complessivo, saranno corrisposti in un'unica soluzione, alla realizzazione dell'attivo derivante dalla vendita dei due immobili in Frazione Treggiaia.

- **Banca Popolare di Sondrio:**

euro 1.268,44, pari al 33% dell'importo complessivo, saranno corrisposti con le seguenti modalità:

- 24 (ventiquattro) rate mensili di importo pari ad euro 29,70, per un totale di euro 712,80, la prima dal venticinquesimo mese successivo al provvedimento di omologa con scadenza il quinto giorno di ciascun mese;
- 12 (dodici) rate mensili di importo pari ad euro 16,60, per un totale di euro 199,24, la prima dal quarantanovesimo mese successivo al provvedimento di omologa con scadenza il quinto giorno di ciascun mese;



- 6 (sei) rate mensili di importo pari ad euro 59,40, per un totale di euro 356,40, la prima dal sessantunesimo mese successivo al provvedimento di omologa con scadenza il quinto giorno di ciascun mese.

euro 2.536,34, pari al 67% dell'importo complessivo, saranno corrisposti in un'unica soluzione, alla realizzazione dell'attivo derivante dalla vendita dei due immobili in Frazione Treggiaia.

Tutto quanto sopra integra e modifica la proposta di concordato originaria depositata in data 20/11/2024.

In fede

arch. Antonio Mugnai



Castiglione Chiavarese, 16/12/2024

